

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 febbraio 2005, n. 221.**

Deliberazione n. 630 del 16 luglio 2004 concernente determinazione della quota di tariffa di accesso in discarica destinata all'assorbimento negli obblighi connessi al periodo di post-gestione così come previsti dal decreto legislativo n. 36 del 13 gennaio 2003 di attuazione della direttiva 1999/31/CE. Rettifiche ed integrazioni .....

Pag. 24

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 febbraio 2005, n. 380.**

Legge regionale 3 settembre 2002, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, art. 12 comma 2. Approvazione dello Statuto dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale pubblica (A.T.E.R.) della provincia di Roma .....

» 31

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 aprile 2005, n. 485.**

Comune di Alvito (Fr). Piano regolatore generale. Deliberazione del consiglio comunale n. 62 del 5 novembre 1999. Approvazione .....

» 58

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooo

25 FEB. 2005

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL \_\_\_\_\_

ADDI' 25 FEB. 2005 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	IANNARILLI	Antonello	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	PRESTAGIOVANNI	Bruno	"
AUGELLO	Andrea	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SAPONARO	Francesco	"
CIOCCHETTI	Luciano	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
FORMISANO	Anna Teresa	"	VERZASCHI	Marco	"
GARGANO	Giulio	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Tommaso NARDINI  
.....OMISSIS

ASSENTI: STORACE - CIARAMELLETTI - CIOCCHETTI - VERZASCHI

DELIBERAZIONE N. - 221 -

**OGGETTO:**

Deliberazione n. 630 del 16 luglio 2004 concernente determinazione della quota di tariffa di accesso in discarica destinata all'assorbimento negli obblighi connessi al periodo di post- gestione cosi come previsti dal Decreto Legislativo n. 36 del 13 gennaio 2003 di attuazione della direttiva 1999 /31 / CE - Rettifiche ed integrazioni.



221 25 FEB. 2005

**Oggetto:** Deliberazione n. 630 del 16 luglio 2004 concernente determinazione della quota di tariffa di accesso in discarica destinata all'assorbimento negli obblighi connessi al periodo di post-gestione così come previsti dal Decreto Legislativo n. 36 del 13 gennaio 2003 di attuazione della direttiva 1999/31/CE - Rettifiche ed integrazioni.

**LA GIUNTA REGIONALE**



Su proposta dell'Assessore all'Ambiente

**VISTO** il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 attuativo delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggi ed in particolare gli artt. 27 e 28 del D.Lgs. 22/97 <sup>CE</sup> emanando alla Regione territorialmente competente il rilascio delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione e la messa in esercizio delle discariche di rifiuti ;

**VISTA** la legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 concernente la disciplina regionale della gestione dei rifiuti ed in particolare l'art. 29 comma 2 della L.R. 27/98 che stabilisce che il provvedimento di autorizzazione all'esercizio delle discariche debba contenere tra l'altro la determinazione delle tariffe di conferimento nonché la quota percentuale di tariffa dovuta dai comuni utenti, per tramite il gestore, al comune ove ha sede la discarica e che, in virtù di quanto innovato con il D.Lgs. 36/03 la tariffa stessa deve essere determinata secondo quanto disposto dall'art.15 del medesimo decreto;

**VISTO** il D.Lgs. 36 del 13 gennaio 2003 di attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti ed in particolare quanto riportato nel richiamato art.15 che individua quali costi da riconoscere al gestore della discarica quelli di realizzazione, gestione, chiusura e post gestione, al fine di dotare lo stesso di risorse finanziarie sufficienti per la corretta gestione dell'impianto con ciò garantendo, fermo restando le necessarie azioni di verifica e controllo, la tutela dell'ambiente e della salute pubblica;

**PREMESSO CHE:**

- lo Stato Italiano per conseguire le finalità di cui all'art. 2 del D.Lgs. 22/97 ha recepito, con D.Lgs. 36/03, la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti e ha stabilito requisiti


221 25 FEB. 2005 6

operativi e tecnici per i rifiuti e per le discariche, misure, procedure ed orientamenti tesi a prevenire e a ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente, in particolare l'inquinamento delle acque superficiali, delle acque sotterranee del suolo e dell'atmosfera e sull'ambiente globale, compreso l'effetto serra, nonché i rischi per la salute umana risultanti dalle discariche di rifiuti, durante l'intero ciclo di vita della discarica;

- Il D.Lgs. 36/03 che sostituisce le norme tecniche previste dalla deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984 emanata in attuazione dell'abrogato D.P.R. 915 del 10 settembre 1982, introduce, pertanto, criteri costruttivi e tecnico gestionali più restrittivi di quelli fino ad oggi adottati a garanzia di una maggiore tutela igienico sanitaria ed ambientale. In particolare lo stesso decreto pone maggiore attenzione sulla protezione delle matrici ambientali (sistema di regimazione e convogliamento delle acque superficiali, impermeabilizzazione del fondo e delle sponde della discarica, impianto per la raccolta e gestione del percolato, impianto di captazione e gestione del gas di discarica, sistema di copertura superficiale finale della stessa), sulla gestione operativa e post operativa e sulle attività di controllo e sorveglianza. A garanzia dell'effettiva realizzazione e della corretta gestione delle discariche, il suddetto decreto prevede, inoltre, un'equa remunerazione ai gestori delle stesse attraverso la determinazione di un prezzo corrispettivo per lo smaltimento che deve coprire i costi di realizzazione e dell'esercizio dell'impianto, i costi sostenuti per la prestazione della garanzia finanziaria ed i costi stimati di chiusura - chiusura da attestarsi attraverso apposito verbale di collaudo - nonché i costi di gestione successiva alla chiusura per un periodo pari ad almeno trenta anni;

**ATTESO CHE:**

- nell'indicare le voci di costo, che ciascuna Regione deve prendere in considerazione per la determinazione della tariffa di accesso in discarica, il legislatore ha voluto porre particolare attenzione ai costi di chiusura dell'impianto e di post gestione dello stesso, ritenendo il ristoro economico per tali attività funzionale all'effettiva messa in sicurezza e recupero ambientale del sito inquinato;
- il periodo di post gestione è stato determinato dal legislatore in almeno trenta anni, poiché si ritiene che a conclusione di tale periodo non residuino elementi di criticità per l'ambiente e la salute dell'uomo;



221 25 FEB. 2006

- l'attività di post gestione prevede, tra l'altro, la captazione del biogas prodotto dai rifiuti e lo smaltimento del percolato formatosi nella discarica con ciò controllando e prevenendo, nel futuro, eventuali inquinamenti dell'aria e delle acque di falda;

**PRESO ATTO** che per tale motivo, le attività per la post gestione di una discarica e il relativo ristoro economico sono da considerarsi di pubblico interesse poiché, le stesse, sono volte a garantire nel futuro la salvaguardia ambientale e la salute dei cittadini;


**CONSIDERATO** che la parte di ristoro economico relativa alla post gestione, essendo percepita anticipatamente, deve essere contro garantita dai gestori delle discariche onde prevenire il mancato adempimento degli obblighi di legge e consentire agli enti competenti di operare in modo incisivo nelle fasi di controllo;

**CONSIDERATO** che con la Deliberazione n. 630 del 16 luglio 2004 che ha determinata la quota di tariffa di accesso in discarica relativamente ai RSU e ai RSAU da destinarsi alle attività di post-gestione delle discariche ;

**PRESO ATTO** che la stessa Deliberazione ai sensi dell'art.n. 14 comma 2 del D. Lgs. n. 36 del 13 gennaio 2003 richiede ai gestori delle discariche la prestazione di specifiche garanzie finanziarie per la gestione successiva alla chiusura delle discariche e, segnatamente per lo svolgimento delle procedure indicate dall'art.13 del D. Lgs. n. 36 /03 ;

**PRESO ATTO** inoltre che dette garanzie da costituirsi ai sensi dell'art. n. 1 della Legge n. 348 del 10 giugno 1982 , deve<sup>no</sup> essere commisurate al costo complessivo della gestione post-operativa e deve assicurare efficacemente la realizzazione degli obiettivi indicati dalle prescrizioni normative ed autorizzative relative alla gestione post- operativa per l'intero periodo previsto dal richiamato Decreto Legislativo n. 36/03 ed quantificato in anni trenta ;

**CONSIDERATO** che come evidenziato sia dalle società che operano nel settore , che dalle loro associazioni di categoria , esistono difficoltà nel reperire le garanzie finanziarie per le attività di post-gestione, in quanto le società finanziarie contattate hanno evidenziato, stante la normativa vigente, l'impossibilità di rilasciare fidejussioni di durata superiore ai cinque anni;




221 25 FEB. 2005

**CONSIDERATO** che il D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 recante "Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti", all'art. 14, comma 3, ha previsto che la garanzia finanziaria per l'attivazione e per la gestione operativa della discarica, comprese le procedure di chiusura, e la garanzia per la gestione ~~la gestione~~ successiva alla chiusura della discarica, devono essere trattenute, nel loro complesso, per tutto il tempo necessario alle operazioni di gestione operativa e di gestione successiva alla chiusura della discarica, salvo che l'autorità competente non preveda un termine maggiore qualora ritenga che sussistano rischi per l'ambiente;

**CONSIDERATO** inoltre che, in particolare, il medesimo comma prevede che la garanzia finanziaria per l'attivazione e la gestione operativa della discarica, comprese le procedure di chiusura, sia trattenuta per almeno due anni dalla data della comunicazione al soggetto gestore dell'approvazione della chiusura della discarica da parte dell'ente territoriale competente, mentre la garanzia per la gestione successiva alla chiusura della discarica sia trattenuta per almeno trenta anni dalla data di comunicazione della chiusura sopra indicata;

**RIBADITO** che la garanzia relativa alla gestione successiva alla chiusura è commisurata al costo complessivo della gestione post-operativa (articolo 14, comma 2, D. Lgs. n. 36/03), e deve garantire che vengano effettuate le operazioni di raccolta e smaltimento del percolato, la captazione del biogas, i ripristini della superficie derivanti dagli assestamenti del corpo della discarica, nonché tutti gli interventi necessari previsti dal D. Lgs. n. 36/03 (procedure di cui all'art. 13);

**CONSIDERATO** che il comma 4 dell'art. 14 del D. Lgs. n. 36/03 stabilisce che le garanzie finanziarie sono costituite ai sensi dell'art. 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, che prevede: "in tutti i casi in cui è prevista la costituzione di una cauzione a favore dello Stato o altro ente pubblico, questa può essere costituita in uno dei seguenti modi: a) da reale e valida cauzione, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e s.m.i.; b) da fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e s.m.i.; c) da polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazioni di servizi";



221 FEB. 2005

**CONSIDERATO** che la Direttiva 1999/31/CE ha previsto, per assicurare che le prescrizioni siano state adempiute e che le procedure di chiusura siano state eseguite, oltre alla forma della garanzia finanziaria, anche altra forma equivalente. (vedi art. 8, lettera a, punto IV nonché art. 10);

**CONSIDERATO** che il D. Lgs. n. 36/03 all'art. 14 non ha previsto la facoltà di utilizzare un'altra garanzia equivalente, mentre ha mantenuto tale facoltà negli altri articoli ove si parla di garanzie finanziarie, ed in particolare:


- art. 8 (domanda di autorizzazione), prevede che la domanda di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di una discarica deve contenere le indicazioni relative alle garanzie finanziarie del richiedente o a qualsiasi altra garanzia equivalente, ai sensi dell'art. 14;
- art. 9 (condizioni per il rilascio dell'autorizzazione delle discariche) prevede che ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di una discarica il richiedente abbia prestato le garanzie finanziarie o altre equivalenti, ai sensi dell'art. 14;

**CONSIDERATO** che fin dall'entrata in vigore del D. Lgs. n. 36/03, sono emerse le gravi difficoltà del reperimento di compagnie di assicurazioni e/o società bancarie disposte a produrre fidejussioni di durata trentennale per la gestione successiva alla chiusura delle discariche così come sopra evidenziato anche dalle Società operanti nel settore all'interno del territorio laziale ;

**PRESO ATTO** che le Regioni hanno inoltrato all'ANIA (Associazione Nazionale fra le imprese Assicuratrici) ed all'ABI (Associazione Bancaria Italiana) richiesta di parere scritto circa l'esistenza di compagnie in grado di prestare garanzie finanziarie di durata trentennale, senza ottenere riscontri in merito;

**CONSIDERATO** che più volte sono state evidenziate tali difficoltà al Governo, nell'ambito del tavolo tecnico Stato - Regioni, in sede di esame della bozza del decreto di recepimento della direttiva discariche, e successivamente nell'ambito della prevista revisione del Decreto Legislativo n. 36/03, al fine di prevedere la possibilità di prestare le garanzie finanziarie con altre modalità rispetto a quelle previste dalla legge 348/1982, come consentito dalla Direttiva Europea, ovvero "mediante idonea garanzia equivalente";

**PRESO ATTO** che, nonostante le assicurazioni in tal senso formulate dal Ministro delle Politiche Comunitarie, che prevedeva la possibilità di intervenire con disposizioni integrative e correttive al



221 '5 FEB. 2005 9

decreto legislativo, a norma del comma 4, art. 1, della legge 31 ottobre 2003, n. 306 – legge comunitaria 2003, con la cui delega è stata recepita la Direttiva 1999/31/CE, non è stata ancora trovata una soluzione a tale problema, mettendo in gravi difficoltà le autorità competenti all'autorizzazione, impossibilitate ad essere garantite per una durata trentennale, con riferimento al periodo di gestione successiva alla chiusura della discarica;

**RITENUTO**, pertanto, al fine di superare le problematiche emerse e sopra riportate di dover procedere ad una rettifica della Deliberazione n. 630 del 16 luglio 2004 per consentire alle società che gestiscono le discariche di presentare le necessarie garanzie finanziarie di post-gestione, consentendo alle stesse di porre in esercizio i nuovi invasi o di adeguare le stesse per gli invasi in esercizio;

**RITENUTO** inoltre che in carenza del richiesto parere al Ministero dell'Ambiente previsto al punto 5 della già citata Deliberazione n. 630/04 non è stato ancora possibile chiarire l'assoggettabilità alla post-gestione trentennale anche degli invasi attualmente in esercizio;

**CONSIDERATO** che la spesa necessaria per l'attivazione delle procedure di post-gestione trentennale anche sugli invasi in esercizio, dovendo essere riconosciuta in via anticipata ai gestori poiché rientrante tra le voci previste di costo da considerare all'atto della determinazione della tariffa, dovrà gravare sulle quantità di rifiuto residuali attualmente conferibili in discarica;

**CONSIDERATO** inoltre che l'allungamento dei tempi dovuto alla mancata risposta da parte del Ministero dell'Ambiente comporta una riduzione della vita residua delle discariche, che in caso di estensione della normativa in essere anche alle porzioni di invaso già colmate, porterebbe la Regione a dover ribaltare detti costi su quantità sempre più residuali facendo incrementare notevolmente la spesa futura relativa a ciascun kg. ulteriormente conferito;

**CONSIDERATO** che l'Ordinanza del Commissario per l'emergenza rifiuti del Lazio n. 13/04 ed il decreto dello stesso Commissario n. 130/04 hanno sottoposto a gestione post-operativa per un periodo di anni trenta sia l'intero invaso di discarica sito in Cerreto nel comune di Roccasecca, sia l'intero invaso di discarica sito in Borgo Montello - Latina, estendendo così, a massima tutela dell'ambiente e per la salute dei cittadini, gli obblighi previsti dalla Direttiva 1999/31/CE anche agli invasi di discarica già in esercizio;





**RITENUTO**, pertanto, in carenza del già citato parere e al fine di uniformare il comportamento dell'Amministrazione a quanto già fatto dal Commissario delegato per l'emergenza dei rifiuti nel Lazio, opportuno procedere all'estensione degli obblighi di post-gestione anche agli invasi già in esercizio, poiché si ritiene che detta soluzione, seppur gravosa in termini economici, risulta maggiormente tutelante per l'ambiente e la salute dei cittadini;

**ESPERITA** la procedura di concertazione con le parti sociali;

*ALL'UNANIMITÀ*

**DELIBERA**

Per quanto in premessa

1. di integrare la Deliberazione n. 630 del 16 luglio 2004 così come segue: a pagina 5 punto 3 al termine del capoverso dopo "post-operativa" si aggiunge "fermo restando quanto sopra riportato, e fin quando non si avranno indicazioni da parte dei Ministeri competenti relativamente alla durata trentennale delle garanzie finanziarie di post-gestione, le garanzie finanziarie suddette potranno essere prestate per periodi di cinque anni rinnovabili fino alla copertura dell'intero periodo previsto dalla legge. Ogni garanzia così prestata potrà essere trattenuta per ulteriori due anni dopo la scadenza e potrà essere svincolata solo dopo l'acquisizione della successiva";
2. di sostituire a pag. 5, il punto n. 5 della stessa deliberazione, così come di seguito riportato:  
"Restano assoggettati alla post gestione trentennale anche gli invasi di discarica in esercizio. Per gli stessi si procederà, con specifici provvedimenti, alla determinazione della suddetta quota caso per caso al netto di quanto già determinato o accantonato relativamente alla post gestione decennale applicando, qualora ne ricorrano le condizioni, le riduzioni riportate all'art. 14 comma 5 del D. Lgs. n. 36/03".

La Presente deliberazione è pubblicata sul B.U.R. Lazio.

IL VICE PRESIDENTE: F.to Giorgio SIMEONI  
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

28 FEB. 2005

